



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
Lecce*

Prot. n. 611 /2021
Direttiva n. 3 /2021

Lecce, 16.03.2021

AI SIGNORI SOSTITUTI
-SEDE-

ALLA SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA
-SEDE-

A seguito delle interlocuzioni con le SS.LL. relative alla gestione dei procedimenti in materia di violenza sessuale o di violenza di genere o di maltrattamenti che vedano coinvolti minori, come persone offese o come soggetti indagati o, comunque, come soggetti vulnerabili, anche in concorso con soggetti maggiorenni, si dirama la seguente direttiva contenente modalità operative condivise con la Procura della Repubblica di Brindisi, finalizzata a favorire la interlocuzione tra i nostri Uffici e ad agevolare l'attività di indagine e quella connessa alla apertura dei relativi ricorsi in sede civile, a tutela dei minori coinvolti, preservando gli interessi sottesi allo svolgimento delle indagini penali. Si richiama, per il resto, quanto stabilito, in linea di principio, dall'istituendo Protocollo di Intesa con la Procura della Repubblica di Lecce e con la Procura della Repubblica di Brindisi, noto alle SS.LL..

Raccomando di attenersi scrupolosamente a quanto di seguito riportato, nonché di vigilare sulla osservanza del presente documento anche da parte della P.G. coinvolta nelle indagini.

Ipotesi di maltrattamenti in danno di minori (art. 572 c.p.), ivi compresa la violenza assistita nonché ipotesi delittuose delineate nel Titolo XII del codice penale, Capo III (delitti contro la libertà individuale) sezione I (Delitti contro la personalità individuale) e sezione II (delitti contro la libertà personale) con specifico riferimento, per questi ultimi, ai reati p. e p. dagli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies.

Notizia di reato e scambio di atti

Le interlocuzioni tra le Procure interessate saranno curate sempre con celerità dai magistrati assegnati ai procedimenti in argomento che si raccorderanno immediatamente per le vie più brevi.

In ogni caso, al fine di agevolare i contatti, soprattutto nelle prime fasi, si rappresenta quanto segue:

1.1 Qualora destinataria di una *notitia criminis* relativa ad una delle fattispecie innanzi delineate da cui possa derivare un pregiudizio per un minorenne sia soltanto la Procura presso il Tribunale Ordinario, il magistrato titolare del procedimento ne dà notizia alla Procura per i Minorenni, senza ritardo, segnalando con la missiva di comunicazione se sussistano ragioni d'indagine tese a salvaguardare le esigenze di divulgazione anticipata dell'indagine o se, al contrario, nulla osti al compimento immediato delle indagini sociali e agli interventi dell'autorità giudiziaria minorile.

Nel caso in cui il magistrato della Procura Ordinaria (nella persona del pubblico ministero di turno esterno o del titolare del procedimento) ritenga che si debbano emettere provvedimenti urgenti a tutela dei minori, contatterà direttamente, a mezzo del telefono, o tramite la polizia giudiziaria, il Pubblico Ministero presso la Procura per i Minorenni onde concordare le più opportune misure da adottare, unitamente alla trasmissione degli atti ed alla loro utilizzazione da parte della Procura Minorile con precisa indicazione di quelli non ostensibili perché coperti dal segreto.

Nel pieno rispetto delle esigenze di segretezza investigativa il PM Minorile potrà, ove ritenuto opportuno e non in contrasto con le investigazioni in corso, attivare una autonoma attività informativa mediante l'utilizzo della polizia giudiziaria specializzata e degli organi territoriali competenti (v. Asl o Servizi Sociali) per una verifica del contesto ambientale e familiare in cui il minore è inserito, acquisendo così *aliunde* le informazioni idonee a consentire la presentazione di un eventuale ricorso a tutela del minore dinanzi al T.M..

1.2 Qualora sia la Procura per i Minorenni la sola destinataria di una notizia relativa ad infradiciottenni dalla quale possano ipotizzarsi reati oggetto del presente protocollo attribuibili a maggiorenni, il magistrato titolare del procedimento trasmetterà copia degli atti alla Procura Ordinaria e provvederà a prendere gli opportuni contatti con il magistrato designato quale titolare del procedimento in quell'ufficio al fine di verificare la sussistenza di esigenze d'indagine finalizzate al compimento di atti a sorpresa o, al contrario, se nulla osti al compimento delle indagini sociali e agli interventi dell'Autorità Giudiziaria Minorile. Sarà comunque onere del pubblico ministero per i minorenni attuare un coordinamento investigativo che, in una alla salvaguardia delle esigenze di indagine, consenta la messa in sicurezza del minore con massima tempestività e, al contempo, di evitare il rischio della cosiddetta vittimizzazione secondaria, sempre possibile nei casi di inutile duplicazione di atti (ad es. pluralità di ascolti ecc.).

Il pubblico ministero per i minorenni dovrà garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del segreto, inoltrando il proprio ricorso al Tribunale per i Minorenni senza il corredo degli atti di cui non è stata autorizzata l'ostensibilità e che, pertanto, rimarranno secretati e custoditi presso la segreteria Affari Civili della Procura per i Minorenni, oppure inoltrando il proprio ricorso al Tribunale per i Minorenni, corredato da tutti gli atti di indagine con la specifica richiesta di renderne non ostensibili alcuni. In tale ipotesi, con apposito provvedimento, il magistrato minorile espungerà dal fascicolo da inviare al Tribunale per i Minorenni gli atti non ostensibili coperti dal segreto. Questi ultimi, analiticamente individuati, saranno custoditi nella segreteria civile secondo le modalità contenute in apposita direttiva

interna fino a quando la Procura Ordinaria darà notizia dell'avvenuta discovery e, quindi, della loro trasmissibilità al Tribunale per i Minorenni per l'unione agli atti già inviati.

In ogni caso il magistrato minorile titolare del procedimento sarà tenuto ad informarsi presso la Procura Ordinaria in merito alla cessazione delle esigenze investigative eventualmente opposte, richiedendo la trasmissione di copia degli atti di indagine compiuti e delle ordinanze di applicazione di misura cautelare eventualmente emesse nei confronti dell'indagato esercente la responsabilità sul minore e trasmettendo copia del proprio ricorso al Tribunale per i Minorenni.

La Procura per i Minorenni continuerà a garantire l'assoluta riservatezza sia sul luogo in cui il minore sia stato temporaneamente collocato sia sull'identità e la residenza dell'eventuale famiglia affidataria o adottiva del minore, assumendo le cautele necessarie per qualunque notifica o citazione della persona offesa che si trovi in luogo riservato (da effettuarsi ove possibile presso il curatore speciale o il tutore).

Si adotteranno direttive di polizia giudiziaria volte ad assicurare che negli atti ostensibili non sia indicata la comunità o la famiglia nella quale il minore è stato collocato in via di urgenza.

1.3 Al fine di evitare al minore ripetute audizioni, laddove possibile, la Procura per i Minorenni si attiverà presso la Procura Ordinaria al fine di ridurre al minimo l'assunzione di informazioni nei confronti della persona offesa minorenni. L'ascolto avverrà tendenzialmente con videoregistrazione e con l'ausilio del consulente tecnico dotato di una specifica formazione di settore.

1.4 In ossequio al disposto dell'art. 609 decies comma 4 c.p., al minorenni deve essere assicurata l'assistenza dei Servizi Minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei Servizi istituiti dagli enti locali.

1.5 Laddove il minore risulti vittima di reati commessi da minorenni e maggiorenni in concorso, ovvero da parte dello stesso soggetto prima e dopo il compimento della maggiore età, le Procure competenti - salvo nei casi in cui specifiche e rilevanti esigenze di indagine non dovessero consentirli - si attiveranno per l'assunzione delle vittime in forma congiunta, con modalità tali da esaminarla preferibilmente insieme e contemporaneamente oppure nella medesima giornata, nella stessa sede, separatamente ma in prosecuzione e nell'ordine che sarà statuito dall'AG. . Qualora sia la Procura presso il Tribunale per i Minorenni a ritenere di chiedere l'incidente probatorio, ne darà preventiva comunicazione alla Procura Ordinaria che valuterà se rivolgere istanza al proprio giudice per le indagini preliminari perché si raccordi con il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i Minorenni per l'espletamento dell'incombente.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA MINORENNI

- Dott.ssa Simona Filoni -

